

Responsabilità ambientale - Direttiva

Primo atto legislativo comunitario che si pone come uno degli obiettivi principali l'applicazione del principio "chi inquina paga", questa direttiva stabilisce un quadro comune di responsabilità al fine di prevenire e riparare i danni causati agli animali, alle piante, agli habitat naturali e alle risorse idriche, nonché i danni arrecati ai suoli. Il regime di responsabilità si applica, da un lato, ad alcune attività professionali esplicitamente elencate e, d'altro lato, alle altre attività professionali quando l'operatore ha commesso un errore o una negligenza. Spetta comunque alle autorità pubbliche accertarsi che gli operatori responsabili adottino o finanzino le misure necessarie in materia di prevenzione e riparazione.

ATTO

Direttiva [2004/35/CE](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale [[Cfr atti modificativi](#)].

SINTESI

La direttiva istituisce un quadro di responsabilità ambientale basato sul principio "chi inquina paga" per prevenire e riparare i danni ambientali.

Campo di applicazione e regime di responsabilità

- Ai sensi della direttiva, i danni ambientali sono definiti nel modo seguente:
- i danni, diretti o indiretti, arrecati all'ambiente acquatico coperti dalla legislazione comunitaria in materia di [gestione delle acque](#) ;
- i danni, diretti o indiretti, arrecati alle specie e agli habitat naturali protetti a livello comunitario dalla direttiva " [Uccelli selvatici](#) " del 1979 e dalla direttiva " [Habitat](#) " del 1992;
- la contaminazione, diretta o indiretta, dei [terreni](#) che crea un rischio significativo per la salute umana.

Il principio di responsabilità si applica ai danni ambientali e alle minacce imminenti di danni qualora risultino da attività professionali, laddove sia possibile stabilire un rapporto di causalità tra il danno e l'attività in questione.

La direttiva distingue due situazioni complementari cui si applica un regime di responsabilità diverso: da una parte, le attività professionali elencate nella direttiva stessa, e dall'altra parte, altre attività professionali.

Il primo regime si applica alle attività professionali pericolose o potenzialmente pericolose elencate nell'allegato III della direttiva. Si tratta essenzialmente di attività agricole o industriali soggette ad un'autorizzazione ai sensi della direttiva sulla [prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento](#) , di attività che comportano lo scarico di metalli pesanti nell'acqua o nell'aria, di impianti che producono sostanze chimiche pericolose, di attività di gestione dei rifiuti (in particolare gli scarichi e gli impianti di incenerimento) nonché di attività concernenti gli [organismi geneticamente modificati](#) e i microrganismi geneticamente modificati. Secondo questo regime, l'operatore può essere considerato responsabile anche se non ha commesso errori.

Il secondo regime di responsabilità si applica a tutte le attività professionali diverse da quelle elencate nell'allegato III della direttiva, ma solo quando un danno o una minaccia imminente di danno viene causato alle specie e agli habitat naturali protetti dalla legislazione comunitaria. In tal caso, la responsabilità dell'operatore sarà messa in causa solo se questo ha commesso un errore o una negligenza.

La direttiva prevede una serie di casi di esclusione della responsabilità ambientale. Il regime di responsabilità non si applica, ad esempio, in caso di danno o minaccia imminente di danno derivante da un conflitto armato, una catastrofe naturale o un'attività prevista dal trattato che istituisce la Comunità europea

dell'energia atomica, da un'attività di difesa nazionale o di sicurezza internazionale, nonché un'attività che rientra in alcune convenzioni internazionali elencate all'allegato IV.

Prevenzione e riparazione dei danni

Quando emerge una minaccia imminente di danno ambientale, l'autorità competente designata da ciascuno Stato membro impone all'operatore (inquinatore potenziale) di adottare le misure preventive idonee o le prende essa stessa e recupera successivamente le spese relative a queste misure.

Quando si verifica un danno, l'autorità competente impone all'operatore interessato di adottare le misure di riparazione idonee (determinate sulla base delle regole e dei principi enunciati all'allegato II della direttiva) o le prende essa stessa e recupera successivamente le spese. In caso di più danni verificatisi, l'autorità competente può decidere l'ordine di priorità per il loro risarcimento.

La riparazione dei danni ambientali assume diverse forme secondo il tipo di danno:

- per i danni che interessano i suoli, la direttiva impone che i suoli in questione siano decontaminati fino ad eliminare qualsiasi rischio significativo di causare effetti nocivi sulla salute umana;
- in termine di riparazione effettiva dei danni ambientali, sulla disponibilità ad un costo ragionevole e sulle condizioni delle assicurazioni e altre forme di garanzia finanziaria che disciplinano le attività di cui all'allegato III.

Contesto

Il principio secondo il quale "chi inquina paga" qualora si verifichi un danno ambientale è già enunciato nel trattato che istituisce la Comunità europea. Svolgendo un ruolo dissuasivo contro le violazioni delle norme in materia ambientale, tale principio contribuisce alla realizzazione degli obiettivi e all'attuazione della politica comunitaria in questo campo;

Il Libro bianco sulla responsabilità ambientale, pubblicato nel febbraio 2000, ha studiato le modalità di attuazione del principio "chi inquina paga" per realizzare la politica ambientale della Comunità. Al termine di quest'analisi, una direttiva è risultata il mezzo migliore per instaurare un regime comunitario di responsabilità ambientale. La presente proposta di direttiva è il risultato della riflessione condotta a seguito del Libro bianco ed in occasione della quale è stata effettuata una consultazione pubblica.

RIFERIMENTI

Atto	Data di entrata in vigore	Termine ultimo per il recepimento negli Stati membri	Gazzetta ufficiale
Direttiva 2004/35/CE [adozione codecisione COD/2002/0021]	30.04.2004	30.04.2007	GU L 143 del 30.04.2004
Atto(i) modificatore(i)	Data di entrata in vigore	Termine ultimo per il recepimento negli Stati membri	Gazzetta ufficiale
Direttiva 2006/21/CE	01.05.2006	01.05.2008	GU L 102 dell'11.04.2006